amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Direzione scientifica
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

Direttore Responsabile
Gaetano Caputi

Redazione
Carlo Rizzo

FASCICOLO N. 4/2025

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Chiara Cudia, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Valentina Maria Donini, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, Josè Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sańchez-Mesa Martĩnez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Sveva Bocchini, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Beatrice Coppa, Giuseppe Doria, Manuel Delgado Iribarren, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Giuseppina Lofaro, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Benedetta Piazza, Marcin Princ, Sara Pugliese, Bianca Nicla Romano, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Esper Tedeschi, Simona Terracciano, Stefania Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.

ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Disciplina europea in materia di intelligenza artificiale e spazi di sperimentazione normativa

di **Alessandro Chiappini**

(Dottore di ricerca in diritto e economia presso la LUISS Guido Carli, specialista in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione all'Università degli studi di Teramo)

Sommario

1. Introduzione. 2. Roadmap europea verso l'intelligenza artificiale. 3. Brevi cenni sul regolamento europeo. 4. Spazi di sperimentazione normativa e clausole di sperimentazione. 5. Misure europee a sostegno dell'innovazione e disciplina nazionale. 6. Conclusioni

Abstract

After a summary of the path that has led the European Union to the current legislation on artificial intelligence, this contribution, after some notes on the general features of the supranational legislation, focuses on the measures to support innovation with particular reference to the spaces for regulatory experimentation, while still taking into account the national provisions..

* *Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blinde peer review*

ISSN 2036-7821

1. Introduzione.

Dopo una sintesi del percorso che conduce l'Unione europea all'attuale normativa in materia di intelligenza artificiale, il presente contributo, premessi alcuni cenni sui tratti generali della disciplina sovranazionale, si concentra sulle misure a sostegno dell'innovazione con particolare riferimento agli spazi di sperimentazione normativa, tenendo comunque conto delle disposizioni nazionali.

2. Roadmap europea verso l'intelligenza artificiale

A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del 19 ottobre 2017 che invitava la Commissione a presentare un approccio europeo all'intelligenza artificiale[1], quest'ultima istituzione europea redigeva una strategia, a tre pilastri, volta ad incrementare gli investimenti pubblici e privati, a modernizzare i sistemi di istruzione e formazione e a creare un quadro giuridico coerente con i valori di cui all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani) e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*infra* Carta)[2].

A valle della predetta strategia europea, la Commissione emanava una comunicazione del 7 dicembre 2018 recante un piano coordinato sull'intelligenza artificiale che descrive circa settanta azioni congiunte con gli Stati membri, fornendo, al contempo, un quadro per le strategie nazionali[3].

A quest'ultimo riguardo, nel luglio 2024 l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) pubblicava la strategia italiana per l'intelligenza artificiale 2024-2026 redatta da un Comitato di esperti che, sulla base di macro obiettivi strategici, delinea azioni strategiche raggruppate in due tipologie (infrastrutturali e per l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio della strategia) e quattro macro aree (ricerca, pubblica amministrazione, imprese e formazione), proponendo, al contempo, un sistema di monitoraggio dei relativi target ad opera di una Fondazione per l'intelligenza artificiale sotto il diretto controllo della Presidenza del Consiglio dei

[1] Conclusioni del Consiglio europeo, 19 ottobre 2017 (EUCO 14/17) in http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14-2017-INIT/en/pdf.

[2] Comunicazione della Commissione sull'intelligenza artificiale per l'Europa, 25 aprile 2018 (COM(2018) 237 final) in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0237 in cui si afferma che "*L'aumento della potenza di calcolo e della disponibilità dei dati e il progresso negli algoritmi hanno reso l'IA una delle tecnologie più strategiche del 21° secolo*". Ciò non toglie che come emerge dagli orientamenti politici 2024-2029 della Commissione europea del 18 luglio 2024 in https://commission.europa.eu/document/download/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_it?filename=Political%20Guidelines%202024-2029_IT.pdf per supportare l'intelligenza artificiale "*l'Europa deve valorizzare il potenziale inutilizzato dei dati [...] Per questo motivo intendiamo presentare una strategia europea per l'Unione dei dati*".

[3] Comunicazione della Commissione recante un Piano coordinato sull'intelligenza artificiale, 7 dicembre 2018 (COM (2018) 795 final) in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0795

ISSN 2036-7821

Ministri[4].

Successivamente, la Commissione europea pubblicava il libro bianco sull'intelligenza artificiale del 19 febbraio 2020 che definiva le opzioni strategiche (azioni) per promuovere l'adozione dell'intelligenza artificiale, affrontando i rischi associati a determinati utilizzi attraverso gli elementi chiave di un futuro quadro normativo[5]; in proposito, la Commissione concludeva che "*oltre agli eventuali adeguamenti della legislazione esistente, potrebbe essere necessaria una nuova normativa specifica*" applicabile a prescindere dallo stabilimento nell'Unione europea, che dovrà includere una definizione di intelligenza artificiale sufficientemente precisa e abbastanza flessibile, un approccio fondato sul rischio che garantisca la proporzionalità e una struttura di *governance* europea.

A seguito della consultazione pubblica sul libro bianco, il 21 aprile 2021 la Commissione europea presentava un pacchetto sull'intelligenza artificiale all'interno del quale emerge sia una comunicazione con annessa revisione del piano coordinato sull'intelligenza artificiale[6] che una proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale[7].

---

[4] Precedentemente, in data 24 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri approvava il programma strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024 (ventiquattro politiche) redatto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, istituendo, al fine di un'efficace *governance*, un gruppo di lavoro permanente sull'intelligenza artificiale nell'ambito del Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale.

Da ultimo, la legge 23 settembre 2025, n. 132 recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, introduce la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale diretta a garantire la collaborazione tra pubblico e privato, coordinare le azioni della pubblica amministrazione, incentivare la ricerca e la diffusione della conoscenza e orientare le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale; in particolare, l'articolo 19 dispone che la strategia sia approvata almeno ogni due anni dal Comitato interministeriale per la transizione digitale, sebbene la predisposizione ed il monitoraggio siano affidati al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio d'intesa con le autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.

[5] Commissione europea, Libro bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia, 19 febbraio 2020 (COM (2020) 65 final) in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0065.

[6] Comunicazione della Commissione, Promuovere un approccio europeo all'intelligenza artificiale, 21 aprile 2021 (COM (2021) 205 final) in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0205#footnote15 in cui si afferma, tra le altre cose, che "*il finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza va ad aggiungersi a quello erogato a titolo dei programmi Europa digitale e Orizzonte Europa, nonché a un finanziamento sostanziale a favore dell'innovazione nel quadro dei programmi della politica di coesione*.".

[7] Proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, 21 aprile 2021 (COM(2021)206final) in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206. In proposito, si vedano D. BOMHARD, M. MERKLE, *Regulation of Artificial Intelligence. The EU Commission's Proposal of an AI Act*, in EuCML, 2021, pp. 257 e ss.; G. CONTALDI, La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale e la protezione dei dati personali, in G. CAGGIANO – G. CONTALDI – P. MANZINI (a cura di), *Verso una legislazione europea sui mercati e i servizi digitali*, 2021, 207 ss.; C. CASONATO, B. MARCHETTI, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento della Commissione Ue in materia di intelligenza artificiale*, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, 2021, n. 3, pp. 415-437; G. CONTISSA,

ISSN 2036-7821

3. Brevi cenni sul regolamento europeo

Sulla base di un accordo del dicembre 2023, previa approvazione del Parlamento europeo il 13 marzo 2024 e del Consiglio Telecomunicazioni del Consiglio dell'Unione europea il 21 maggio 2024, la proposta confluiva nel regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (*infra* Regolamento)[8]. A seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 luglio 2024, l'atto europeo, entrato in vigore il 1° agosto 2024, sarà applicabile, salvo alcune eccezioni, a decorrere dal 2

F. GALLI, F. GODANO, GA. SARTOR, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale.Analisi informatico-giuridica*, in I-lex. Rivista di Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive ed Intelligenza Artificiale, 23 dicembre, 2021, pp. 1-36; G. ALPA, Quale modello normativo europeo per l'intelligenza artificiale?, in V. CUOCCI, F.P. LOPS, C. MOTTI (a cura di), *La responsabilità civile nell'era digitale* (Atti della *Summer School* 2021), Cacucci, pp. 3-28; L. FLORID, *The European Legislation on AI: Brief Analysis of its Philosophical Approach*, in Philosophy & Technology, vol. 34, 2021, pp. 215-222; M. KOP, *EU Artificial Intelligence Act: The European Approach to A*I, in Transatlantic Antitrust and IPR Developments, 2021; B. TOWNSEND, *Decoding the Proposed European Union Artificial Intelligence Act*, in American Society of International Law (ASIL) Insights, 2021; G. MARCHIANO', *Proposta di regolamento della Commissione europea del 21 aprile 2021 sull'intelligenza artificiale con particolare riferimento alle IA ad alto rischio*, in Ambientediritto.it, 2021, n. 2, pp. 616-637; F.A. NANNI, *Analisi della Proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale pubblicata dalla Commissione europea il 21 aprile 2021*, in Cyberlaws.it, 2021; M. VEALE, F.Z. BORGESIUS, *Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act*, in Computer Law Review International, 2021, 97 ss.; W.G. VOSS, *AI Act: the European Union's Proposed Framework Regulation for Artificial Intelligence Governance*, in Journal of Internet Law, 2021, 7 ss.; A. SIMONCINI, La proposta di regolazione europea dell'intelligenza artificiale. Prime riflessioni, in *Protezione dei dati personali, e nuove tecnologie. Ricerca interdisciplinare sulle tecniche di profilazione e sulle loro conseguenze giuridiche*, in A. ADINOLFI, A. SIMONCINI (a cura di), 2022, p. 3 ss.; G. FINOCCHIARO, *La Proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale. Il modello europeo basato sulla gestione del rischio*, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 2022, n. 2, pp. 303-322; C. GRIECO, Le linee guida della Commissione europea e il libro bianco sull'intelligenza artificiale, in R. GIORDANO et al (a cura di), *Il diritto nell'era digitale: Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, 2022, 475 ss.; A. ODDENINO, Intelligenza artificiale e tutela dei diritti fondamentali: alcune notazioni critiche sulla recente Proposta di Regolamento della UE con particolare riferimento all'approccio basato sul rischio e al pericolo di discriminazione algoritmica, in A. PAJNO, F. DONATI, A. PERRUCCI (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?* Vol. I, *Diritti fondamentali, dati personali e regolazione*, 2022, p. 165 ss.; G. RESTA, *Cosa c'è di europeo nella Proposta di Regolamento UE sulla intelligenza artificiale*, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 2022, n. 2, pp. 323-342.

[8] F. FERRI, Il giorno dopo la rivoluzione: prospettive di attuazione del regolamento sull'intelligenza artificiale e poteri della Commissione europea, in *L'Unione europea e la nuova disciplina sull'intelligenza artificiale: questioni e prospettive*, Quaderni AISDUE, 2, 2024, 107-124; G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale. Quali regole?*, Bologna, 2024; M. INGLESE, Il regolamento sull'intelligenza artificiale come atto per il completamento e il buon funzionamento del mercato interno?, in F. FERRI (a cura di), *cit.*, 71 ss.; P. FRIEDL, G. G. GASIOLA, *Examining the EU's Artificial Intelligence Act*, in Verfassunblog.de, 7 febbraio 2024, i quali ritengono che le ultime fasi del processo legislativo abbiano indebolito la disciplina europea; T. MARKOFF, *The First of its Kind: the EU AI Act and What it Means for the Future of AI*, in Fordham Journal of Corporate and Financial Law – Blog, 23 April 2024, secondo cui il successo dell'iniziativa dipenderà dagli atti di esecuzione e delegati della Commissione europea; R. PETRUSO, G. SMORTO, *Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, in Nuova giur. civ. comm., 4, 2024, p. 989.

ISSN 2036-7821

agosto 2026 (articolo 113)[9].

Il Regolamento tutela la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'intelligenza artificiale attraverso l'adozione di regole armonizzate per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione europea (articolo 1); in proposito, per sistema di intelligenza artificiale s'intende "*un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali*" (articolo 3).

Quanto alle regole armonizzate per l'immissione sul mercato di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali (articolo 1), si definisce tale "*un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato*" (articolo 3)[10].

Il fondamento giuridico è rappresentato soprattutto dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (*infra* TFUE) il quale dispone che "*il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno*" evitando la frammentazione derivante da

[9] Si rammenta che il 17 maggio 2024 è stata adottata la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto a Strasburgo durante l'incontro ministeriale annuale del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che riunisce i ministri degli Affari esteri dei 46 Stati membri dell'Organizzazione.

[10] Per M. L. BORGESE, *La duplice radice dell'Intelligenza Artificiale: fra le esigenze di innovazione e la tutela dei più fragili*, in Media Laws, 1/2024, a tale categoria di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali (*foundation models*) appartengono "*i modelli di IA generativa, basati su tecnologia di tipo large language model (LLM) divenuti largamente utilizzati grazie al lancio di sistemi quali ChatGPT di OpenAI o Gemini di Google, che consentono una generazione flessibile ed immediata di contenuti, ad esempio sotto forma di testo, audio, immagini o video*". Al riguardo, si vedano, tra gli altri, H. BASTANI – O. BASTANI – A. SUNGU – H. GE – O. KABAKCI – R. MARIMAN, *Generative AI Can Harm Learning*, in The Wharton School Research Paper, 1, 2024, 1-59; V. BRUHL, *Generative Artificial Intelligence – Foundations, Use Cases and Economic Potential*, ZBW – Leibniz Information Centre for Economics, in Intereconomics, 1, 2024, 4-9; C. NOVELLI - F. CASOLARI – P. HACKER – G. SPEDICATO – L. FLORIDI, *Generative AI in EU Law: Liability, Privacy, Intellectual Property, and Cybersecurity*, in Computer Law & Security Review, 55, 2024, 1-16. In proposito, M. IEMMA, *Intelligenza artificiale e ricerca accademica: uno sguardo critico tra rischi e innovazione*, in Media Laws, 1/2024, riporta che il 14 novembre 2024 la Commissione Europea ha pubblicato la prima bozza del primo Codice di condotta per l'intelligenza artificiale di uso generale. Sul sito della Commissione europea emerge che il 19 dicembre 2024 è stata pubblicata una seconda bozza, l'11 marzo 2025 una terza bozza ed infine il 10 luglio 2025 la versione finale del Codice (*The General-Purpose AI Code of Practice*).

ISSN 2036-7821

normative nazionali divergenti (considerando 1).
L'intelligenza artificiale possiede comunque un legame profondo con il diritto alla protezione dei dati personali, rappresentando, quest'ultimo, il diritto fondamentale più coinvolto dall'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale che quasi sempre si avvalgono di dati personali[11]. In effetti, quando si considerano le limitazioni all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale a fini di attività di contrasto per l'identificazione biometrica remota, per la valutazione dei rischi delle persone fisiche e per la categorizzazione biometrica, il fondamento del Regolamento è costituito dall'articolo 16 del TFUE sul diritto alla protezione dei dati personali (considerando 3)[12]. Ad ogni modo, il Regolamento stesso afferma che la disciplina europea in materia di protezione dei dati personali "*si applica ai dati personali trattati in relazione ai diritti e agli obblighi stabiliti dal presente regolamento*", non pregiudicando pertanto la relativa applicazione (articolo 2, paragrafo 7 e considerando 10).
Al suddetto scopo collegato al mercato interno, si affianca la promozione di un'intelligenza artificiale antropocentrica ed affidabile come evidenziato dalle passate comunicazioni della Commissione europea (articolo 1); tuttavia, oltre agli indubbi benefici, l'intelligenza artificiale è potenzialmente causa di rischi (considerando 5) che inducono ad un ancoraggio ai diritti sanciti dalla Carta (articolo 1). Rilevano, in tal senso, gli orientamenti etici del 2019 elaborati dal gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale (AI HLEG) nominato dalla Commissione (considerando 27), accolti dalla medesima istituzione con una comunicazione dell'8 aprile 2019 intitolata "*Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica*"[13].
Il Regolamento adotta un approccio basato sul rischio (considerando 26) in cui si vietano determinate pratiche con rischio inaccettabile (Capo II), si predispongono requisiti specifici per sistemi ad alto rischio e corrispondenti obblighi per gli operatori (Capo III) ed infine si delineano obblighi di trasparenza per altri specifici sistemi (Capo IV)[14].
In questa sede è indispensabile affrontare anche il tema della *governance* sia europea che nazionale (Capo VII), propedeutico alla trattazione delle misure a sostegno

[11] In questo senso l'audizione del professor Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, alle Commissioni 8a e 10a riunite del Senato in data 24 luglio 2024.
[12] Come emerge dal considerando 180, il Garante europeo della protezione dei dati e il Comitato europeo per la protezione dei dati hanno adottato un parere congiunto in data 18 aprile 2021 in conformità all'articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1725.
[13] I sette principi non vincolanti sono intervento e sorveglianza umani, robustezza tecnica e sicurezza, vita privata e *governance* dei dati, trasparenza, diversità, non discriminazione ed equità, benessere sociale e ambientale e responsabilità.
[14] Con riferimento specifico alle pratiche vietate, si veda la comunicazione della Commissione europea del 4 febbraio 2025 recante "*Approval of the content of the draft Communication from the Commission - Commission Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)*" (C(2025) 884 final).

ISSN 2036-7821

dell'innovazione (Capo VI).

Relativamente all'Unione europea (Sezione 1), il Regolamento prevede un Ufficio per l'intelligenza artificiale della Commissione europea, un Comitato per l'intelligenza artificiale, composto da un rappresentante per Stato membro, con compiti di consulenza ed assistenza a Commissione e Stati membri, finalizzato ad un'applicazione coerente del Regolamento ed un forum consultivo composto dagli *stakeholders* che garantisce consulenza e competenze tecniche al predetto Comitato ed alla Commissione[15].

Con specifico riferimento all'Ufficio per l'intelligenza artificiale (articolo 64), la decisione della Commissione europea del 24 gennaio 2024 ha istituito un ufficio europeo per l'intelligenza artificiale (*European AI Office*) all'interno della Direzione Generale "*Communication Networks, Content and Technology*" (DG CONNECT)[16].

Relativamente al Comitato per l'intelligenza artificiale, oltre ai due sottogruppi permanenti la predetta istituzione "*può istituire altri sottogruppi permanenti o temporanei, se del caso, ai fini dell'esame di questioni specifiche*" ai quali è possibile invitare i rappresentanti del forum consultivo (articolo 65).

Quanto all'organizzazione richiesta agli Stati membri (Sezione 2), il Regolamento prevede la designazione di "*autorità nazionali competenti*" che esercitano i poteri in modo indipendente ed imparziale, pubblicando le informazioni di contatto tramite mezzi di comunicazione elettronica entro il 2 agosto 2025 (articolo 70).

Per autorità nazionali competenti s'intendono almeno un'autorità di notifica ed almeno un'autorità di vigilanza del mercato[17]; nell'ambito di quest'ultima categoria, gli Stati membri devono individuare un punto di contatto unico[18].

---

[15] F. FERRI, Il giorno dopo la rivoluzione: prospettive di attuazione del regolamento sull'intelligenza artificiale e poteri della Commissione europea, in F. FERRI (a cura di), *cit*., 107 ss., ritiene che la posizione dominante attribuita alla Commissione dal Regolamento rappresenti il consolidamento di un processo di "*centralizzazione*" in corso di sperimentazione con il *Digital Service Act* e il *Digital Market Act* che prende le distanze dai meccanismi di *enforcement* a trazione nazionale che contrassegnano il *General Data Protection Regulation*.

[16] Decisione della Commissione del 24 gennaio 2024 che istituisce l'Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale, C(2024) 390 final, in https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-decision-establishing-european-ai-office.

[17] *Ex* articolo 3 del Regolamento, per autorità di notifica s'intende l'autorità nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggio, mentre per autorità di vigilanza del mercato l'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.

[18] In caso di sistemi di intelligenza artificiale "*messi in servizio o utilizzati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione*", il Regolamento dispone che i riferimenti regolamentari alle autorità nazionali competenti o alle autorità di vigilanza del mercato "*si intendono fatti al Garante europeo della protezione dei dati*" (articolo 3, numero 48). Conseguentemente, laddove ci si riferisca alle istituzioni, organi ed organismi dell'Unione europea (con esclusione della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali), il Regolamento designa il Garante europeo della protezione dei dati quale autorità di vigilanza del mercato (articolo 70 e 74, paragrafo 9), assegnando, al contempo, appositi poteri sanzionatori (articolo 100).

ISSN 2036-7821

Ad ogni modo, il Regolamento pretende che gli Stati membri garantiscano "*risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate*", riferendo entro il 2 agosto 2025, e successivamente una volta ogni due anni, alla Commissione (articolo 70); con specifico riferimento alle risorse umane, si richiede una competenza, tra le altre cose, delle tecnologie, dei dati e del calcolo dei dati di intelligenza artificiale, della protezione dei dati personali, della cybersicurezza e dei diritti fondamentali[19].
Vale la pena sottolineare che la discrezionalità del legislatore nazionale è limitata dal Regolamento laddove dispone esplicitamente ed in anticipo quale debba essere l'autorità nazionale competente, come per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari in cui l'autorità di vigilanza del mercato è l'autorità nazionale pertinente responsabile della vigilanza finanziaria, salvo facoltà di deroga ad opera dello Stato membro che può "*in determinate circostanze*" individuare una altra autorità "*a condizione che sia garantito il coordinamento*" (articolo 74, paragrafi 6 e 7)[20].
Pertanto, in attuazione del Regolamento, gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti che esercitano i relativi poteri "*in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi*" (articolo 70, paragrafo 1), scelta particolarmente importante come segnalato dal Garante per la protezione dei dati personali al Parlamento ed al Governo in data 25 marzo 2024[21].

4. Spazi di sperimentazione normativa e clausole di sperimentazione

Secondo la Commissione europea "*An experimentation clause enables the authorities tasked with implementing and enforcing the legislation to exercise a degree of flexibility in relation to innovative technologies, products or approaches, even if they do not conform to all*

[19] In questo senso anche l'articolo 28 in base al quale le autorità di notifica si avvalgono di un numero adeguato di dipendenti in possesso "*se del caso, delle competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni in settori quali le tecnologie dell'informazione, l'IA e il diritto, compreso il controllo dei diritti fondamentali*".

[20] Allo stesso modo, il Regolamento definisce preliminarmente l'autorità di vigilanza del mercato per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio collegati a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione che sono le autorità designate ai sensi degli atti europei di cui all'allegato I, sezione A (articolo 74, paragrafo 3).
Medesimo ragionamento per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato per i sistemi ad alto rischio di cui all'allegato III, punti 1, 6, 7 e 8, utilizzati a fini di attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia, in cui il Regolamento si riferisce alle autorità di controllo competenti per la protezione dei dati (articolo 74, paragrafo 8).

[21] La segnalazione rinvenibile in https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9996493 auspicava "*L'individuazione nel Garante dell'autorità di controllo per l'intero Regolamento (oltre, dunque, agli ambiti comunque riservatagli dall'art. 74, p.8) …Il Garante possiede infatti, già oggi, i requisiti di competenza e, assieme, indipendenza necessari per garantire un'attuazione del Regolamento coerente con l'obiettivo di garanzia di un livello elevato di tutela dei diritti fondamentali nel ricorso all'i.a., sancito dall'art. 1, p.1. E', del resto, significativo che lo stesso art. 74, p.9, del Regolamento designi il Garante europeo per la protezione dei dati quale autorità competente, in ambito UE*".

ISSN 2036-7821

existing legal requirements"[22].

Il Consiglio dell'Unione europea precisa che le clausole di sperimentazione (*experimentation clauses*) sono disposizioni giuridiche che rappresentano, in diversi casi, la base legale degli spazi di sperimentazione normativa (*regulatory sandboxes)*[23]; in relazione a questi ultimi, l'istituzione europea afferma che si tratta di quadri concreti che consentono, eventualmente in un ambiente reale, di testare tecnologie, prodotti o servizi innovativi per un periodo di tempo limitato e in una parte limitata di un settore o di un ambito soggetto a vigilanza regolamentare, garantendo la messa in atto di opportune misure di salvaguardia[24].

Conseguentemente, la *sandbox* rappresenta da un lato "*una forma di promozione strutturata e sorvegliata delle innovazioni a contenuto tecnologico, a favore soprattutto delle start-up e degli operatori che intendono affacciarsi ai mercati regolamentati*", dall'altro quale strumento di *better regulation* "*una delle forme più innovative del principio dell'evidence-based lawmaking*"[25].

Se a livello globale la maggior parte delle *regulatory sandboxes* riguardano il settore

---

[22] European Commission, *Better regulation toolbox*, 2023.

[23] Al riguardo è esemplificativo il caso tedesco per il quale si rinvia a Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), *Making Space for Innovation - The Handbook for Regulatory Sandboxes*, 2019.

[24] In questo senso Consiglio dell'Unione europea, *Conclusioni sugli spazi di sperimentazione normativa e le clausole di sperimentazione come strumenti per un quadro normativo favorevole all'innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente che sia in grado di affrontare le sfide epocali nell'era digitale*, doc. 13026/20, 16 novembre 2020, che dopo aver richiamato il principio dell'innovazione secondo cui l'impatto sulla ricerca e l'innovazione è tenuto in considerazione nel processo di sviluppo e revisione della regolamentazione in tutti i settori politici, sottolinea che gli spazi di sperimentazione normativa e le clausole di sperimentazione "*devono sempre rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché il principio di precauzione*".

[25] In questi termini G. LO SAPIO, *La regulatory sandbox tra principi dell'attività amministrativa e rischio di illusione normativa*, in Federalismi.it, n. 30 del 2022, 95, secondo cui lo spazio di sperimentazione normativa si legittima sulla base di una clausola di sperimentazione.

O. LOBEL, *The Law of AI for Good*, in Legal Studies Research Paper Series, Research Paper 23-001, 2023, afferma che "*Testbeds and sandboxes are examples of frameworks that shift the role of policy from reactive and adaptive to proactive and anticipatory*".

Si veda altresì M. ROMBOLI, *Sandbox normativa e temporanea disapplicazione delle regole amministrative*, in Il diritto amministrativo, 2025, secondo cui "*mancano casi esemplari di una Sandbox al termine della quale si è prodotta una modifica della normativa di settore*".

In generale, sulle *regulatory sandboxes* si vedano tra gli altri M. T. PARACAMPO, *Dalle regulatory sandboxes al network dei facilitatori di innovazione tra decentramento sperimentale e condivisione europea*, in Rivista di Diritto Bancario, 2019, 219 ss.; D. QUAN, *A few thoughts on regulatory sandboxes*, Stanford University, Stanford PACS, 2019; A. ATTREY, M. LESHER, C. LOMAX, *The role of sandboxes in promoting flexibility and innovation in the digital age*, Parigi, Ocse, 2020, 2; B. KNIGHT, T. MITCHELL, *The Sandbox Paradox: Balancing the Need to Facilitate Innovation with the Risk of Regulatory Privilege*, in South Carolina Law Review, 2020, 445 ss.; M. LESHER, *Bringing new digitally enabled products and services to market: sandboxes and the role of policy experimentation*, in cepr.org, 2020; M. GÓMEZ SANTOS, *Régimen jurídico del "regulatory sandbox" en España*, in Revista de Derecho del Sistema Financiero: mercati, operadores e contratos, 2021, 195 ss.; A. MERLINO, *Il regulatory sandbox. Una nuova prospettiva ordinamentale*, Editoriale Scientifica, 2022; S. RANCHORDAS, V. VINCI, *Regulatory sandboxes and innovation-friendly regulation: between collaboration and capture*, in Italian Journal of Public Law, VOL. 16. ISSUE 1/2024.

del digitale, della mobilità e dell'energia[26], la Commissione europea riteneva che l'applicazione del principio di innovazione avrebbe dovuto affiancare lo sviluppo della regolazione sperimentale in aree come il fintech, la *blockchain*, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose[27]; coerentemente, l'Unione europea approvava il Regolamento (UE) 2022/858 (*Pilot regime*) entrato in vigore il 23 marzo 2023 che istituisce un regime sperimentale di durata temporanea che prevede alcune deroghe ad hoc alla disciplina vigente[28], lanciando, al contempo la *regulatory sandbox* europea per la *blockchain* nei casi di *distributed ledger technologies*[29].

A livello geografico europeo, la *regulatory sandbox* iniziò nel Regno Unito nel 2015 nel settore del fintech[30]. In Italia, l'istituto si è evoluto dalla predetta materia alla *regulatory sandbox* multisettoriale (Sperimentazione Italia)[31]. A livello comparato

[26] In questo senso Commission Staff Working Document on Regulatory Learning in the EU – Guidance on regulatory sandboxes, testbeds, and living labs in the EU, with the focus section on energy (SWD(2023) 277/2 final), 2023, che analizza numerosi esempi internazionali di Stati terzi (Corea del sud, Singapore, Canada, Stati uniti, Namibia, Arabia saudita, Australia, Israele, Indonesia).

[27] Si veda il dossier della Commissione Europea, *Study supporting the interim evaluation of the innovation principle*, 2019, reperibile sul sito https://ec.europa.eu/info/publications/study-supporting-interim-evaluation-innovation-principle_en

[28] Relativamente al Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE, E. LA SALA, F. GUELFI, *Emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale: profili legali e fiscali,* in Le Società, n. 11, 1 novembre 2023, p. 1235, affermano che "*tra le finalità del Regolamento Pilot Regime vi è quella di consentire a strumenti emessi in DLT di essere ammessi a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), superando i vincoli imposti dalla vigente normativa europea*" e precisano poi che il decreto legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, "*si è reso necessario anche per consentire di sviluppare in Italia le sperimentazioni proprie del Regolamento Pilot Regime*".

[29]Si veda il comunicato stampa della Commissione europea in https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/news/commission-launches-european-regulatory-sandbox-blockchain.

[30] Si veda il contributo di M.T. PARACAMPO, FinTech e la Strategia per il mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, in M. T. PARACAMPO (a cura di), *FINTECH. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Vol. I, Giappichelli, 2° ed., 2021, pp.4 ss.. Più in generale, si vedano L. BROMBERG, A. GODWIN, I. RAMSAY, *Fintech sandboxes: achieving a balance between regulation and innovation, in* Journal of banking and finance law and practice, 2017, 314 ss.; G. BRANELLEC, J. LEE, *Le choix du modèle de régulation des Fintech: entre sandbox et soundbox*, in Revue d'économie financière, 2019, 387 ss.; E. CORAPI, Regulatory Sandbox nel Fintech?, in E. CORAPI, R. LENER (a cura di), *I diversi settori del FinTech. Problemi e prospettive*, Wolters Kluwer, 2019, 13 ss.; W.G. RINGE, C. RUOF, *Regulating Fintech in the EU: the Case for a Guided Sandbox*, in European Journal of Risk Regulation, 2020, ss. 604; L. FAHY, *Fostering regulator-innovator collaboration at the frontline: A case study of the UK's regulatory sandbox for fintech*, in Law & Policy, vol. 44, n. 2, 2022, 162.

[31] Riguardo al settore fintech A. MERLINO, *Il regulatory sandbox e la teoria delle fonti*, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, fasc. 1/2022, il quale sottolinea che la potenziale deroga riguarda "*soltanto regolamenti delle Autorità di vigilanza*". Con specifico riferimento, invece, a Sperimentazione Italia, si rinvia ad A. CHIAPPINI, *Regulatory Sandbox italiano in una prospettiva europea, costituzionale ed amministrativa*, in Amministrativamente, fascicolo 4/2021, rilevando che l'iniziativa avviene necessariamente in deroga a norme dello Stato che impediscono la sperimentazione, ad esclusione delle disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di vincoli inderogabili derivanti

ISSN 2036-7821

europeo emerge comunque un panorama variegato delle *regulatory sandboxes* nei diversi Stati membri[32]. Degna di nota è l'iniziativa spagnola, in collaborazione con la Commissione europea, relativa ad uno spazio di sperimentazione normativa in materia di intelligenza artificiale[33].

La predetta differenziazione nazionale rappresenta un problema che, se non risolto, potrebbe condurre ad una frammentazione del mercato interno europeo; peraltro, laddove la *regulatory sandbox* sia collegata a monte ad una clausola di sperimentazione che autorizzi deroghe temporanee a normative nazionali vigenti (barriere normative), l'eventuale ostacolo normativo europeo all'innovazione non sarebbe comunque superabile dal singolo Stato membro[34].

Al riguardo, si ravvisa una soluzione nella centralizzazione della questione a livello europeo mediante linee guida (*soft law*), un framework comune alle *sandboxes* decentrate (*hard law*) o una vera e propria *sandbox* europea[35].

5. Misure europee a sostegno dell'innovazione e disciplina nazionale

dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali. A tal proposito W.G. JOHNSON, *Caught in quicksand? Compliance and legitimacy challenges in using regulatory sandboxes to manage emerging technologies*, in Regulation & Governance, vol. 17, 2023, n. 3, afferma che "*policymakers should be cautious not to conflate or equate financial risks with risks to human health, the environment, or social justice when designing this instrument for other sectors. Using sandboxes to manage technologies posing irreversible hazards or substantial social harms may be normatively undesirable regardless of the design features selected*".

[32] In proposito, M. TRAPANI, *L'utilizzo delle sandboxes normative: una ricognizione comparata delle principali esperienze di tecniche di produzione normativa sperimentali e il loro impatto sull'ordinamento*, fascicolo 3/2022, che a partire dall'esperienza britannica ripercorre la *sandbox* spagnola, francese, tedesca, italiana e portoghese, ritenendo quest'ultima ipotesi basata su zone franche tecnologiche una modalità ibrida tra *sandbox* tradizionale ed *innovation hub*.

[33] Si veda F. BAGNI, *The Regulatory Sandbox and the Cybersecurity Challenge: from the Artificial Intelligence Act to the Cyber Resilience Act*, in Rivista italiana di informatica e diritto, 2023, n. 2, secondo cui "*In June 2022, in partnership with the European Commission, Spain launched a project of an AI-themed sandbox aimed at testing high-risk AI systems (HRAIS) and general-purpose AI systems (GPAIS) in light of the AI Act proposal: the "Spanish Regulatory Sandbox on Artificial Intelligence" (hereinafter "Spanish pilot")*". Di recente A. MEUWESE, Measures in support of innovation (Chapter VI), in A. HUERGO LORA, G. M. DIAZ GONZALEZ (a cura di), *The EU regulation on artificial intelligence: a commentary*, 2025, riporta che "*In the Netherlands the pilot version of the Dutch AI regulatory sandbox, interestingly, is geared mainly towards compliance issues, rather than the testing of AI innovations: https://nlaic.com/nieuws/pilot-regulatory-sandboxes-om-ai-innovatie-conform-ai-verordening-te-versnellen/*".

[34] Al riguardo, M. T. PARACAMPO, *Il percorso evolutivo ed espansivo delle regulatory sandboxes da FinTech ai nuovi lidi operativi del prossimo futuro*, in Federalismi, n. 18 del 2022, 209 ss., afferma, con riferimento al fintech, che considerato che "*la legislazione in materia finanziaria è pressoché esclusivamente di provenienza europea, la risposta più appropriata andrebbe a fortiori individuata proprio in una dimensione centralizzata*". La stessa Unione europea è consapevole di tale possibilità come emerge nel Commission Staff Working Document on Regulatory Learning in the EU – Guidance on regulatory sandboxes, testbeds, and living labs in the EU, with the focus section on energy, cit., in cui si afferma che "*Another consideration is whether the identified regulatory barriers exist in EU law*", affermando poi nelle conclusioni l'importanza di supportare le sperimentazioni "*under relevant EU programmes, such as Horizon Europe and the Digital Europe Programme, to create an overall enabling environment*".

[35] In questo senso D. AHERN, *Regulatory Lag, Regulatory Friction and Regulatory Transition as FinTech Disenablers: Calibrating an EU Response to the Regulatory Sandbox Phenomenon*, in European Business Organization Law Review, 2021, 22, p. 395.

ISSN 2036-7821

L'ambito di applicazione del Regolamento esclude i sistemi utilizzati per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale e di ricerca e sviluppo (articolo 2); a quest'ultimo proposito, il Regolamento non è applicabile né ai sistemi "*specificamente sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici*" né alle "*attività di ricerca, prova o sviluppo relative a sistemi o modelli di IA prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio*", sebbene la disciplina europea sia utilizzabile quando successivamente all'attività di ricerca e sviluppo il sistema sia immesso sul mercato o messo in servizio (considerando 25).

Al contempo, come emerge altresì dal predetto considerando, sono applicabili le disposizioni sugli spazi di sperimentazione normativa e sulle prove in condizioni reali inserite all'interno del capo VI recante le misure a sostegno dell'innovazione[36]; in effetti, un ulteriore obiettivo del Regolamento è la promozione dell'innovazione (articolo 1)[37].

Per spazio di sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale s'intende "*un quadro controllato istituito da un'autorità competente che offre ai fornitori o potenziali fornitori di sistemi di IA la possibilità di sviluppare, addestrare, convalidare e provare, se del caso in condizioni reali, un sistema di IA innovativo, conformemente a un piano dello spazio di sperimentazione per un periodo di tempo limitato sotto supervisione regolamentare*" prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio (articoli 3 e 57)[38].

Pertanto, è possibile utilizzare altresì gli spazi di sperimentazione normativa per effettuare prove di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio in condizioni reali al di fuori di un laboratorio o di un ambiente altrimenti simulato (articolo 3, numero 57); al riguardo, premesso che la finalità è pur sempre, a parte la promozione dell'innovazione, la valutazione della conformità ai requisiti regolamentari (certezza del diritto), sono concordati con i partecipanti i termini e le condizioni delle prove in condizioni reali, prevedendo le tutele dei diritti fondamentali, della salute e della sicurezza (articolo 58, paragrafo 4).

Tuttavia, gli ulteriori obiettivi regolamentari collegati all'istituto sono la condivisione delle *best practices*, un maggior sviluppo dell'ecosistema di intelligenza artificiale, l'agevolazione dell'accesso al mercato dell'Unione europea per i sistemi di

---

[36] Quando ci si riferisce genericamente agli spazi di sperimentazione, il riferimento è ai *testbeds*, *living labs* e alle *regulatory sandboxes* come emerge in K. KERT, M. VEBROVA, S. SCHADE, *Regulatory learning in experimentation spaces*, 2022, in cui si afferma che le diverse forme differiscono per lo scopo ed il tipo di apprendimento ricavabile, lo stadio del processo di ricerca ed innovazione in cui intervengono, il valore apportato ai differenti *stakeholders* (innovatori, regolatori e utenti-cittadini) ecc..

[37] In proposito, il manuale di Oslo del 2018 dell'OCSE definisce l'innovazione "*un prodotto o un processo nuovo o migliorato (o una loro combinazione) che differisce in modo significativo dai precedenti prodotti o processi dell'unità e che è stato reso disponibile ai potenziali utenti (prodotto) o messo in uso dall'unità (processo)*".

[38] A livello di definizione regolamentare (articolo 3), il piano è un documento concordato tra autorità competente ed il fornitore partecipante circa gli obiettivi, le condizioni e la tempistica delle attività svolte nello spazio di sperimentazione.

ISSN 2036-7821

intelligenza artificiale (specie se forniti dalle piccole e medie imprese comprese le *start-up*), la competitività e l'apprendimento normativo per autorità ed imprese anche con riferimento ad una futura revisione della disciplina (articolo 57, paragrafo 9 e considerando 139).

Emerge, quindi, che la disciplina europea centralizza la questione della frammentazione delle *regulatory sandboxes* attraverso un regolamento europeo direttamente applicabile e, come vedremo, appositi atti di esecuzione della Commissione recanti principi comuni sul funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa (articolo 58).

Sebbene il Regolamento costituisca un *unicum* a livello regolatorio[39], probabilmente era possibile, per lo meno per gli spazi di sperimentazione normativa, prevedere una centralizzazione più marcata attraverso l'istituzione di una vera e propria *regulatory sandbox* europea collegata, eventualmente, ad una clausola di sperimentazione idonea a consentire la deroga temporanea a barriere legali europee.

Ad ogni modo, in aggiunta rispetto all'originaria proposta della Commissione, il Regolamento impone agli Stati membri che le "*autorità competenti*" istituiscano almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale entro il 2 agosto 2026 (articolo 57)[40].

In attuazione, come visto, del Regolamento che richiede la designazione delle autorità nazionali competenti, la legge 23 settembre 2025, n. 132, individua le autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (articolo 20)[41]. Per un verso si affida all'Agenzia

[39] Si veda il documento sull'intelligenza artificiale del Servizio studi della Camera dei deputati del 16 febbraio 2024 ed in particolare i profili comparatistici: https://temi.camera.it/leg19/temi/intelligenza-artificiale.html.

[40] Con riferimento alle istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, il Garante europeo della protezione dei dati può (e non deve) istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale, esercitando in tal caso i ruoli e i compiti propri delle autorità nazionali competenti (articolo 57, paragrafo 3). G. RUGANI, *La promozione di strumenti di coregolazione dell'intelligenza artificiale nell'AI Act, con particolare riferimento alle regulatory sandboxes*, in F. FERRI (a cura di), *cit.*, p. 143 ss., ritiene che il Regolamento incentivi processi di coregolazione anche tramite gli spazi di sperimentazione normativa in cui emerge un continuo dialogo con gli interessati che in futuro potrebbe portare "*a integrazioni e modifiche delle normative in materia di IA, sia a livello di Unione europea, ad esempio in sede di riesame del regolamento o di adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, sia a livello dei singoli Stati membri dell'UE*". Per L. AMMANNATI, *Regolatori e supervisori nell'era digitale: ripensare la regolazione*, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc.3, 1 giugno 2023, pag. 1453, sebbene "*il sandbox può essere visto come una variante del dialogo regolatorio, la differenza peculiare è che consente di testare le regole in anticipo nel mondo reale (non in un laboratorio) con un selezionato numero di partecipanti*". M. GIUSTI, *Tecniche alternative di regolazione: stato dell'arte e prospettive*, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc. 3, 1 settembre 2024, pag. 857, analizza tre tecniche alternative di regolazione cioè *sunset clause*, *experimental regulation* e *regulatory sandbox* affermando che "*le prime due si prestano ad essere adoperate tanto da parte del Parlamento nello svolgimento della funzione legislativa, che nell'attività di produzione del diritto propria del governo. L'utilizzo della terza tecnica, invece, è riconducibile in via esclusiva a soggetti della pubblica amministrazione*".

[41] In relazione alla disciplina nazionale si veda C. BURELLI, Prime brevi considerazioni sul "ddl intelligenza artificiale": incompatibilità o inopportunità?, in F. FERRI (a cura di), *cit.*, 237 ss., che dopo aver preliminarmente rilevato che le disposizioni del Regolamento lasciano spazio a diversi livelli di azione da parte degli Stati membri (ad esempio l'articolo 57 in materia di spazi di sperimentazione normativa) ritiene il ddl "*particolarmente agile, breve, financo "asciutto""* con la conseguenza che "*le disposizioni ivi contenute si connotano per essere, nel complesso,*

ISSN 2036-7821

per la cybersicurezza nazionale (*infra* ACN) la vigilanza sui sistemi di intelligenza artificiale (oltre che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per i soli profili di cybersicurezza), nominandola autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico. Per l'altro si attribuiscono all'Agenzia per l'Italia digitale (*infra* AgID) compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di controllare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale (oltre che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in generale), designando la medesima quale autorità di notifica[42].

Al riguardo, si rammenta che AgID è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato che nominano, al contempo, il relativo direttore generale sulla base di una procedura di selezione ad evidenza pubblica[43].

Per quanto riguarda ACN, si rileva che al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità delle politiche di cybersicurezza, l'adozione della strategia nazionale e la nomina e la revoca del direttore generale[44].

Pertanto, la concreta individuazione delle autorità lascia perplessi circa una potenziale assenza dell'indipendenza richiesta dalla normativa europea, anche alla luce dei rilevanti poteri del Governo sulle citate istituzioni[45].

Con specifico riferimento, invece, agli spazi di sperimentazione normativa di cui il Regolamento chiede l'istituzione, le predette autorità assicurano, per quanto di competenza, l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla disciplina vigente (articolo 20)[46].

---

piuttosto generiche e vaghe". Pertanto, sebbene esistano norme problematiche sotto il profilo della compatibilità regolamentare, l'autrice ritiene che "*nel complesso il ddl non sembra ostacolare l'applicabilità diretta del regolamento*", criticando, tuttavia, l'opportunità di un testo antecedente sia alla pubblicazione del Regolamento che all'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione.

[42] Si rammenta, inoltre, che in conformità con l'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento, per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, le autorità di vigilanza del mercato sono la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS. L'attuale disciplina nazionale, pertanto, non sembra essersi avvalsa della menzionata facoltà di deroga prevista dall'articolo 74, paragrafo 7, del Regolamento.

[43] Si vedano in proposito gli articoli 19 e 21 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

[44] Si veda l'articolo 2 del decreto legge 14 giugno 2021, n. 82, recante "*Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

[45] Nel resoconto n. 3 del 22 ottobre 2024 delle Commissioni 8a e 10a riunite del Senato emerge che per il Gruppo del Partito democratico "*sarebbe preferibile attribuire le funzioni in questione a un'autorità indipendente invece che a un'agenzia governativa*".

[46] E' previsto che sia sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi utilizzabili in chiave duale ed il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giudiziaria.

ISSN 2036-7821

Al riguardo, sebbene solo a seguito di una modifica della versione iniziale del disegno di legge, l'attuale disciplina nazionale fa salve le sperimentazioni fintech gestite dalle relative autorita' di vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS) con funzioni di coordinamento del Comitato Fintech[47].

La questione era di non poco conto anche considerato che il medesimo Regolamento prevede che "*Gli Stati membri garantiscono un livello adeguato di cooperazione tra le autorità che controllano tali altri spazi di sperimentazione e le autorità nazionali competenti*"(articolo 57, paragrafo 4).

La norma nazionale avrebbe pertanto dovuto effettuare un raccordo specifico anche con le autorità (Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero delle imprese e del Made in Italy) che governano l'iniziativa Sperimentazione Italia disciplinata dall'articolo 36 ("*Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione*") del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (decreto semplificazioni); non è in tal senso sufficiente l'articolo 20, comma 3, della legge 23 settembre 2025, n. 132, secondo cui le autorità nazionali per l'intelligenza artificiale assicurano "*il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonchè ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni*".

A quest'ultimo proposito, in materia di spazi di sperimentazione normativa il Regolamento dispone altresì che "*se del caso, le autorità nazionali competenti cooperano con altre autorità pertinenti e possono consentire il coinvolgimento di altri attori all'interno dell'ecosistema dell'IA*" (articolo 57, paragrafo 4).

Qualora i sistemi di intelligenza artificiale implichino il trattamento dei dati personali, la disciplina europea prevede che le autorità nazionali competenti garantiscano che "*le autorità nazionali per la protezione dei dati [...] siano associate al funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA e partecipino al controllo di tali aspetti nei limiti dei rispettivi compiti e poteri*" (articolo 57, paragrafo 10)[48]. In assenza di un riferimento in tal senso all'interno del disegno di legge, sulla base della potenziale incidenza della sperimentazione sulla protezione dei dati il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 2 agosto 2024 alla Presidenza del Consiglio dei ministri riteneva opportuno inserire nell'ambito dei criteri di delega

[47] Si veda al riguardo l'articolo 36, commi 2-*bis* ss., del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed il successivo regolamento attuativo adottato con decreto-ministeriale 30 aprile 2021, n. 100, del Ministero dell'economia e delle finanze.

[48] Il 29 gennaio 2025 si è svolto a Roma, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto (Camera dei deputati), il convegno organizzato dal Garante per la protezione dei dati personali dal titolo "*Le sfide dell'IA - La protezione dei dati nell'era del cambiamento*" in cui il Direttore generale di ACN, Bruno Frattasi, affermava che di fronte al tema di fondo del conflitto tra l'evoluzione della tecnica e la sua ritardata regolazione, il Regolamento dispone che ogni singolo Stato membro crei delle *sandbox* regolatorie che prevedono anche il coinvolgimento delle autorità nazionali per la tutela dei dati personali.

ISSN 2036-7821

"*un adeguato coinvolgimento del Garante*" nella realizzazione degli spazi di sperimentazione[49]. Il generico riferimento della legge 23 settembre 2025, n. 132, al fatto che "*restano ferme le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali*" (articolo 20, comma 4) non è probabilmente sufficiente.

Le citate iniziative italiane in materia di sperimentazioni erano altresì astrattamente utilizzabili al fine di adempiere all'obbligo regolamentare, visto che il Regolamento fornisce come alternativa l'eventuale partecipazione "*a uno spazio di sperimentazione esistente nella misura in cui tale partecipazione fornisca un livello equivalente di copertura nazionale per gli Stati membri partecipanti*". Quest'ultimo inciso si riferisce al fatto che lo spazio di sperimentazione può essere altresì istituito "*congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri*", così come a livello discendente sono possibili ulteriori spazi di sperimentazione normativa a livello regionale o locale.

Sebbene fosse possibile come delineato dalla norma europea la partecipazione ad altri spazi di sperimentazione normativa esistenti, la scelta di non avvalersi delle fattispecie esistenti è dovuta presumibilmente alla differente struttura caratterizzante le stesse.

In effetti, Sperimentazione Italia è un'iniziativa orizzontale multi settoriale (ad esclusione del fintech e di altre materie) rivolta anche allo sviluppo, diffusione e impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, utilizzabile esclusivamente in caso di presenza di norme dello Stato, anche primarie, che impediscono la sperimentazione (salvo interessi sensibili, disposizioni penali ed antimafia e ordinamento europeo ed internazionale).

Nel caso, invece, del fintech, sebbene sia possibile sperimentare anche al di fuori di una deroga a regolamenti, atti amministrativi generali ed orientamenti delle autorità di vigilanza, si tratta di un'iniziativa verticale in materia di attività di tecno-finanza volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.

Anche considerato che uno degli obiettivi dello spazio di sperimentazione in esame è la conformità normativa al Regolamento, si è probabilmente ritenuto non compatibile strutturalmente con Sperimentazione Italia il quale è applicabile solo qualora sia necessario superare barriere normative statali.

[49] A proposito di questa interconnessione D. BALDINI, K. FRANCIS, *AI Regulatory Sandboxes between the AI Act and the GDPR: The role of Data Protection as a Corporate Social Responsibility*, in CEUR Workshop Proceedings, vol. 3731, 2024, precisa che "*While the AI Act expressly envisages the creation of regulatory sandboxes within its Title V ("measures in support of innovation"), the GDPR is not concerned with establishing similar tools for testing data protection compliance. However, and despite the lack of reference to sandboxes within the GDPR, the latter requirements – including the cybersecurity requirements outlined in its Article 32 – will be relevant for the operation of most AI regulatory sandboxes, given that high-risk AI systems typically leverage personal data in the context of their development and operation and, as a result, the GDPR scope of application is triggered*".

ISSN 2036-7821

Tuttavia, il medesimo ragionamento non è utilizzabile con riferimento al fintech in cui la sperimentazione è possibile anche senza alcuna deroga, sebbene in questo caso si tratti di una *regulatory sandbox* verticale limitata ai settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.

Nell'ambito delle "*risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate*" che gli Stati membri garantiscono in linea generale alle autorità nazionali competenti, il Regolamento dispone altresì che gli Stati membri provvedono affinchè le autorità competenti assegnino risorse (finanziarie ed umane) sufficienti agli spazi di sperimentazione normativa (considerando 138 e articolo 57, paragrafo 4).

Le autorità competenti emanano, se del caso, orientamenti sulle "*aspettative normative*" e sulle modalità per ottemperare agli obblighi regolamentari il cui rispetto concorre all'esonero dal potere sanzionatorio nei confronti dei fornitori o potenziali fornitori in caso di violazione del Regolamento (articolo 57, paragrafi 6, 7 e 12)[50]; il riferimento regolamentare agli orientamenti è probabilmente collegato all'obiettivo di innalzare la certezza del diritto.

In aggiunta, ferma restando la responsabilità dei fornitori per eventuali danni arrecati a terzi durante la sperimentazione (articolo 57, paragrafo 12), le autorità competenti controllano l'insorgenza di eventuali rischi significativi per la salute, sicurezza e diritti fondamentali e, se del caso, adottano adeguate misure di attenuazione che, se non sufficienti, comportano la sospensione permanente o temporanea (considerando 139 e articolo 57, paragrafi 6 e 11) della partecipazione allo spazio di sperimentazione, garantendo quel livello elevato dei diritti della Carta richiesto dalle disposizioni generali del Regolamento.

Ad ogni modo, al termine della sperimentazione l'autorità nazionale competente redige una relazione di uscita che descrive le attività svolte ed i relativi risultati, dando, su richiesta del fornitore, una corrispondente prova scritta utilizzabile, al pari della relazione, per provare la conformità regolamentare (articolo 57, paragrafo 7).

Al contempo, l'autorità nazionale competente informa l'Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale della Commissione ed il Comitato per l'intelligenza artificiale riguardo agli spazi di sperimentazione normativa esistenti, inviando altresì le relative relazioni annuali e definitive contenenti "*informazioni sui progressi e sui risultati [...] comprese le migliori pratiche, gli incidenti, gli insegnamenti tratti e le raccomandazioni sulla loro configurazione e, ove pertinente, sull'applicazione ed eventuale revisione del presente regolamento*"[51] (articolo 57, paragrafi 15 e 16); di converso, anche

[50] Analogo ragionamento vale per gli orientamenti emanati dalle autorità competenti responsabili di altre disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale partecipanti al controllo del sistema di intelligenza artificiale nello spazio di sperimentazione (ad esempio in materia di protezione dei dati personali).

[51] In questo senso E. CIRONE, *Gli spazi di sperimentazione normativa nell'Unione europea: regolamentare l'innovazione tra principi e prassi applicative*, in Rivista italiana di informatica e diritto, 1/2025, afferma che "*tali spazi*

ISSN 2036-7821

considerato che gli spazi di sperimentazione normativa devono essere implementati per facilitare la cooperazione transfrontaliera (articolo 57, paragrafo 13), la Commissione europea aggiorna un apposito elenco a disposizione del pubblico, sviluppando un'interfaccia contenente le informazioni sulle *regulatory sandboxes* che consenta agli *stakeholders* di interagire (articolo 57, paragrafi 15, 16 e 17).

Al fine di evitare la frammentazione nell'Unione europea derivante da normative nazionali divergenti (considerando 1 e articolo 58), la disciplina europea affida alla Commissione europea l'enucleazione di principi comuni circa il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa mediante atti di esecuzione.

In particolare, ferma restando la garanzia che le procedure siano semplici e facilmente intellegibili in modo tale da permettere alle piccole e medie imprese (PMI) comprese le *start-up* di usufruirne tra l'altro gratuitamente[52], la predetta istituzione europea stabilisce le procedure per la domanda, criteri di ammissibilità e selezione trasparenti ed equi, requisiti per la partecipazione (termini e condizioni applicabili ai partecipanti anche considerato il piano dello spazio di sperimentazione), procedure sul monitoraggio e la cessazione (anche con riguardo alla relazione di uscita redatta dall'autorità nazionale competente).

Emerge, pertanto, un procedimento amministrativo ad istanza di parte (fornitori e potenziali fornitori dei sistemi di intelligenza artificiale anche in partenariato con *deployers* e altri terzi interessati) che le autorità nazionali competenti concludono entro tre mesi dalla domanda.

Qualora il provvedimento adottato dall'autorità nazionale competente sia positivo, in conformità con un principio di proporzionalità la partecipazione (riconosciuta nell'intera Unione europea) è ammessa per un periodo temporale correlato alla portata e complessità del progetto; ad ogni modo, la disciplina europea non impedisce un successivo provvedimento di proroga ad opera dell'autorità nazionale competente a seguito di richiesta del soggetto autorizzato[53].

---

di sperimentazione normativa non solo, di fatto, operano come ambienti controllati per l'innovazione, ma potrebbero anche contribuire all'evoluzione del quadro normativo dell'Unione, offrendo raccomandazioni e suggerendo adattamenti futuri".

[52] Il Regolamento impone agli Stati membri apposite misure a favore di piccole e medie imprese comprese le *start-up* (articolo 62), garantendo attività di sensibilizzazione, formazione e consulenza sul Regolamento ed un accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa purché in possesso dei criteri di ammissibilità e selezione.

La strategia italiana per l'intelligenza artificiale 2024-2026 all'interno della macro area sulle imprese (strategia per le imprese) prevede l'azione strategica I.4 sullo sviluppo di *start-up* nell'ambito IA in cui si afferma che si dovranno incentivare progetti mirati all'implementazione di *sandboxes*.

[53] Peraltro, gli atti di esecuzione della Commissione garantiscono che i potenziali fornitori siano agevolati a conformarsi agli obblighi di valutazione della conformità regolamentare in base ai risultati dell'apprendimento conseguiti a seguito della partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa; al contempo, per una maggiore cooperazione tra il settore pubblico e privato, i medesimi atti garantiscono il coinvolgimento di altri attori caratterizzanti l'ecosistema dell'intelligenza artificiale all'interno degli spazi di sperimentazione normativa (organismi notificati, impianti di prova e sperimentazione, laboratori di ricerca e sperimentazione, poli europei dell'innovazione digitale, centri di eccellenza e ricercatori).

ISSN 2036-7821

Infine, la disciplina europea autorizza il trattamento di dati personali raccolti per altre finalità nello spazio di sperimentazione normativa ai fini dello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale di rilevante interesse pubblico (sicurezza pubblica e dei sistemi di trasporto, sanità pubblica, qualità dell'ambiente e della pubblica amministrazione ecc.). Laddove non sia sufficiente il trattamento di dati anonimizzati, sintetici o altri dati non personali, il Regolamento permette tale trattamento qualora necessario al rispetto dei requisiti per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio (sistema di gestione dei rischi, *governance* dei dati, documentazione tecnica, conservazione delle registrazioni degli eventi (log), trasparenza e istruzioni per l'uso ai deployer, sorveglianza umana, accuratezza, robustezza e cybersicurezza).
Al riguardo, premesso che i dati personali creati nello spazio di sperimentazione non possono essere condivisi all'esterno, il legislatore europeo richiede altresì una serie di ulteriori condizioni quali un ambiente funzionalmente separato sotto controllo del potenziale fornitore con accesso esclusivo delle persone autorizzate, l'assenza di ripercussioni sugli interessati, meccanismi di monitoraggio dei rischi e di attenuazione, misure tecniche e organizzative di protezione dei dati e cancellazione dei dati dopo il termine del periodo di conservazione o all'esito della partecipazione alla sperimentazione (quest'ultima ipotesi vale anche per i log del trattamento dei dati) e sintesi del progetto (e dei risultati) sul sito web delle autorità competenti (articolo 59).

6. Conclusioni

L'articolato percorso effettuato dalle istituzioni europee a monte del Regolamento si giustifica anche in relazione al fatto che a livello globale il fenomeno non è regolato in modo compiuto, costituendo pertanto l'ordinamento europeo un potenziale *benchmark* per tutti gli Stati che inevitabilmente dovranno regolamentare l'intelligenza artificiale.
A livello di *governance*, in attuazione del Regolamento gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti che esercitano i relativi poteri "*in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi*"; la scelta concretamente effettuata dal legislatore nazionale non appare perfettamente in linea con i parametri richiesti dalla disciplina europea, soprattutto con riferimento all'indipendenza rispetto all'autorità governativa[54].

[54] Il parere congiunto 5/2021 del 18 giugno 2021 del Comitato europeo per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di Regolamento riteneva che "*le autorità per la protezione dei dati dovrebbero essere designate come autorità nazionali di controllo*" sia perché le autorità di controllo devono essere completamente indipendenti nell'esecuzione dei propri compiti che per il fatto che i sistemi di intelligenza artificiale si basano sul trattamento di dati personali con la conseguenza che la competenza delle autorità per la protezione dei dati assicurerebbe un approccio normativo più armonizzato.

ISSN 2036-7821

Con specifico riferimento all'ambito delle sperimentazioni, la disciplina europea istituisce un *framework* comune alle *sandbox* decentrate costituito dal Regolamento e dai relativi atti di esecuzione della Commissione recanti principi comuni sul funzionamento. Probabilmente, era possibile affrontare il problema della frammentazione attraverso una più marcata centralizzazione con una *regulatory sandbox* europea collegata, eventualmente, ad una clausola di sperimentazione che permettesse il superamento di barriere normative europee. A tal proposito, il neo istituito *European AI Office* all'interno della DG CONNECT avrebbe consentito la gestione degli spazi di sperimentazione.

La scelta legittima del legislatore nazionale di non partecipare a spazi di sperimentazione preesistenti in Italia, non esime comunque lo Stato membro dal garantire un livello adeguato di cooperazione che allo stato dell'arte esiste solo con il settore fintech; pertanto, è necessario implementare una modalità di cooperazione con altre autorità pertinenti (il riferimento è in particolare a Sperimentazione Italia) mediante un mero coordinamento informativo oppure attraverso forme di consultazione dei relativi attori istituzionali (pareri obbligatori o facoltativi).

Con riguardo specifico ai sistemi di intelligenza artificiale che implicano il trattamento dei dati personali, la disciplina europea prevede l'associazione delle autorità di protezione dei dati al funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa; l'attuale clausola nazionale che lascia ferme le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali non risulta perfettamente aderente al dettato sovra nazionale.

Alla luce di quanto detto, sicuramente positivo è il bilancio derivante dall'attuale quadro normativo, sebbene sia già evidente che da un lato la disciplina europea dovrà conformarsi agli sviluppi derivanti dagli spazi di sperimentazione normativa (e non solo), dall'altro che il dettato nazionale dovrà apportare alcuni correttivi per una maggiore conformità regolamentare.

ISSN 2036-7821